

STATUTO

- TITOLO I - NATURA E FINALITA' DEL CIF (Artt. 1-5)

Art. 1 – Denominazione e natura

Il Centro Italiano Femminile (d'ora in poi, anche CIF) è un'associazione di donne, senza fini di lucro, costituita ai sensi degli artt.36 e ss. del codice civile. Opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani, la Costituzione e le leggi italiane, le norme del diritto comunitario e internazionale.

È soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento, e assume i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione.

Il CIF svolge azione di presenza e di partecipazione in ogni ambito sociale e istituzionale e stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni, sia pubblici sia privati, per il perseguimento delle finalità associative.

Art. 2 – Scopo e finalità

Il CIF si propone di:

- a) operare per la realizzazione di una convivenza democratica in cui sia tutelata la dignità di ogni persona e riconosciuto il valore intangibile della vita;
- b) favorire la formazione della persona in ordine alla vita sociale, civile e politica e lo sviluppo delle singole comunità in vista del bene comune;
- c) promuovere i diritti di cittadinanza della donna e la sua partecipazione alla vita delle istituzioni;
- d) collaborare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia praticata una politica di pari opportunità, di riconoscimento e di integrazione delle differenze nel rispetto dei principi costituzionali;
- e) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili per tutelare la famiglia e sostenerla nei suoi compiti.

Art. 3 – Attività

Il CIF attua le proprie finalità:

- a) promuovendo ed attuando opportuni interventi per diffondere una cultura attenta alla dignità della donna e allo sviluppo delle sue capacità;
- b) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire alla soluzione di ogni questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica fondata sul riconoscimento del valore della persona e della vita umana;
- c) promuovendo, anche attraverso il contributo delle scienze umane e del Magistero sociale della Chiesa, l'approfondimento e la diffusione di tematiche di interesse generale sul piano sociale, etico, culturale e

politico nell'intento di operare, nelle concrete situazioni storiche, la necessaria mediazione in vista del bene comune;

d) favorendo, in un contesto multietnico, multiculturale e multireligioso, forme di dialogo, integrazione e collaborazione con donne di realtà diverse per una convivenza democratica, pacifica e rispettosa delle differenze;

e) svolgendo ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi e delle finalità statutarie nella dovuta considerazione e attuazione dei principi di sussidiarietà, di cui all'art.118 della Costituzione, e di solidarietà.

Art. 4 – Forme di azione

Per conseguire i propri scopi e fini istituzionali il Cif:

a) promuove e attua azioni di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi riguardanti i diritti umani, la cittadinanza democratica e la condizione femminile, anche in riferimento al lavoro;

b) realizza iniziative di promozione sociale, di studio e di formazione civica, culturale e politica;

c) svolge attività di volontariato, come espressione di solidarietà, di pluralismo e di partecipazione attiva alla vita della comunità civile;

d) realizza attività di istruzione e di formazione per operatori, animatori, studenti e personale della scuola di ogni ordine e grado;

e) promuove e gestisce attività di formazione professionale e iniziative di formazione dei formatori e di operatori socio-sanitari anche in collaborazione con istituzioni ed enti italiani, europei e internazionali;

f) svolge iniziative dirette alla difesa dell'ambiente, alla promozione del dialogo interculturale e della pace;

g) promuove e organizza attività e servizi in favore e a sostegno della famiglia e svolge ogni altra attività idonea alla realizzazione dei propri fini istituzionali;

h) stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

Art. 5 – Adesione e partecipazione

Possono aderire al Cif tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Le aderenti partecipano con impegno e senso di responsabilità alla vita ed alle attività associative, godono di pari diritti e doveri, hanno diritto di voto attivo e passivo e prestano la propria attività in forma personale, volontaria, libera e gratuita.

Si aderisce al Cif facendone domanda, nelle forme e secondo modalità stabilite.

L'appartenenza al Cif è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla Presidenza nazionale, e viene a cessare in seguito al mancato versamento della quota annuale, o a recesso o per provvedimento motivato del Consiglio Nazionale ai sensi del successivo art.66 dello Statuto.

- TITOLO II -
STRUTTURE TERRITORIALI
(artt. 6-56)

Art. 6 – Strutture e autonomia

Il CIF si struttura in CIF comunale, CIF provinciale, CIF regionale, CIF nazionale.

Ogni CIF:

- gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile, e patrimoniale secondo le disposizioni del titolo III del presente Statuto,
- persegue e attua gli scopi e le finalità statutarie di cui all'art. 2,
- si avvale, nella pluralità delle attività e delle scelte operative, di leggi e di normative che offrono strumenti e opportunità per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Il CIF nazionale garantisce il rispetto dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione, definisce gli obiettivi e le linee programmatiche nazionali e ne verifica l'attuazione, promuove i rapporti tra tutti i CIF e ha competenza esclusiva su ogni questione di interesse generale, sulla tutela e l'uso del nome e dei segni distintivi.

Art. 7 – Costituzione di enti

Ogni CIF, per la realizzazione dei propri scopi e fini istituzionali o per il perseguimento di specifici interessi comunque connessi con lo scopo sociale, può promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica, purché siano coerenti con i principi ispiratori e le finalità del CIF.

Il Consiglio Nazionale autorizza la costituzione di detti enti, l'uso del nome e del logo del CIF, e prevede forme e modi di coordinamento.

- SEZIONE I -
CIF COMUNALI

Art. 8 – CIF Comunale - Definizione e competenza

Il CIF comunale esprime e rappresenta in ambito comunale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove e realizza attività di volontariato e iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali. Promuove la formazione delle aderenti e la diffusione del CIF sul territorio.

Art. 9 – Organi

Sono organi del CIF comunale:

- a) Assemblea comunale;
- b) Consiglio comunale ove deliberato dall'Assemblea;
- c) Presidenza comunale.

Art. 10 – Assemblea comunale – composizione e compiti

L'assemblea comunale è organo deliberante del CIF comunale ed è formata da tutte le aderenti.

Essa ha il compito di:

- a) individuare le linee programmatiche e gli obiettivi dell'attività comunale annuale e quadriennale in armonia con le indicazioni nazionali e le sollecitazioni della storia;

- b) deliberare il programma annuale e quadriennale delle iniziative di studio, di presenza e di formazione delle aderenti e verificarne l'attuazione;
 - c) deliberare le forme più idonee del funzionamento del CIF comunale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;
 - d) eleggere ogni quattro anni al suo interno e, in ogni tempo, in caso di vacanza per qualsivoglia motivo, la presidente, la vice presidente o due vice presidenti e la presidenza comunale;
 - e) eleggere ogni quattro anni le rappresentanti delle aderenti al Congresso provinciale e regionale secondo il criterio di proporzionalità stabilito dal Consiglio nazionale (cfr. art. 34 lettera o));
 - f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo d'esercizio;
 - g) deliberare, in realtà territoriali più ampie e complesse, la costituzione di un consiglio comunale ed eleggerne ogni quattro anni le componenti, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti.
- L'Assemblea comunale in via ordinaria si riunisce una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio comunale; quattro volte l'anno in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 11 - Consiglio comunale - composizione e compiti

Il Consiglio comunale, eletto dall'assemblea comunale ai sensi dell'art.10 lettera g), è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale in relazione al numero delle aderenti ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte dell'assemblea riguardanti le lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.

È convocato dalla presidente comunale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 12 – Presidenza comunale - composizione e durata

La presidenza comunale eletta dall'Assemblea o dal consiglio comunale al suo interno è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri di presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dall'assemblea o dal consiglio.

La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 13 – Presidenza comunale – Compiti

La presidenza comunale ha compiti esecutivi nei riguardi dell'Assemblea e, se costituito, del Consiglio a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione, e compie tutti gli atti di gestione necessari per il perseguimento dello scopo sociale.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea e, se costituito, del Consiglio comunale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle attività;
- c) attuare iniziative di studio, di formazione e di presenza per l'attiva partecipazione delle aderenti alla vita associativa;
- d) sollecitare la presenza e la partecipazione delle giovani;
- e) predisporre una relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone all'assemblea;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- g) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF, i rapporti con i terzi;
- h) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza dell'assemblea o, se costituito, del consiglio, convocandoli senza indugio per la ratifica.

Art. 14 - Presidente comunale

La presidente rappresenta il CIF comunale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni locali; convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria, il consiglio, se costituito, e la presidenza comunale; ha la legale rappresentanza del CIF comunale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE II - CIF PROVINCIALI

Art. 15 – CIF provinciale - definizione e competenza

Il CIF provinciale esprime in ambito provinciale l'identità, gli scopi, le finalità associative.; stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private; promuove la costituzione dei CIF comunali e la loro attività, offrendo sostegno formativo e organizzativo; attua iniziative di carattere culturale, sociale e politico di rilevanza provinciale in armonia con le linee programmatiche nazionali.

Art. 16 – Organi

Sono organi dei CIF provinciali:

- a) Congresso provinciale;
- b) Consiglio provinciale ove deliberato dal Congresso
- c) Presidenza provinciale.

Art. 17 – Congresso provinciale – composizione e compiti

Il congresso provinciale è organo deliberante del CIF provinciale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali. E' composto dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali.

Ha il compito di:

a) individuare gli obiettivi ed il programma delle attività annuali e quadriennali di rilevanza provinciale e verificarne l'attuazione;

b) eleggere al suo interno le rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali al congresso nazionale secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale;

c) eleggere, nei CIF con almeno tre comuni, al suo interno ogni quattro anni le componenti del Consiglio provinciale, tra cui una rappresentante delle giovani aderenti.

In assenza del Consiglio provinciale ha inoltre i compiti indicati all'art. 18 lettere a) b) c) d) e) f);

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno, qualora sia costituito il consiglio provinciale; quattro volte in mancanza dello stesso. Inoltre si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità o che un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 18 – Consiglio provinciale: composizione e compiti

Il Consiglio provinciale eletto dal Congresso provinciale ai sensi dell'art. 17 lettera c) è composto da un numero di membri eletti secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale ed è organo deliberante nell'ambito delle scelte del Congresso.

Ha il compito di:

a) eleggere ogni quattro anni tra i propri membri la presidente, la vicepresidente (o due vicepresidenti) e la presidenza provinciale;

b) promuovere la costituzione dei CIF comunali e sostenerne l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale;

c) deliberare le forme più idonee di funzionamento del CIF provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;

d) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;

e) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richieda, il congresso provinciale;

f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale d'esercizio.

È convocato dalla Presidente provinciale in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità o un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 19 – Presidenza provinciale - composizione e durata

La presidenza provinciale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consigliere; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione la presidente nomina tra le aderenti la tesoriere sulla base di una terna proposta dal congresso o dal consiglio.

La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriere e la segretaria se membri del consiglio partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 20– Presidenza provinciale - compiti

La presidenza provinciale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del congresso e se costituito del Consiglio provinciale;
- b) predisporre il programma annuale e quadriennale degli obiettivi e delle iniziative provinciali in armonia con le linee programmatiche nazionali e le sollecitazioni della storia;
- c) offrire consulenza ai CIF comunali;
- d) proporre al congresso le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione associativa provinciale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- e) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF provinciale, i rapporti con i terzi;
- f) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte in ambito provinciale che sottopone al congresso e successivamente invia al CIF nazionale;
- g) redigere il progetto di bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

In casi di estrema urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del congresso provinciale, che convoca senza indugio per la ratifica.

Art. 21 - Presidente provinciale

La presidente rappresenta il CIF provinciale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni provinciali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza provinciale; ha la legale rappresentanza del CIF provinciale e la firma sociale nei confronti dei terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE III - CIF REGIONALI

Art. 22 - CIF regionale - definizione e competenza

Il CIF regionale esprime in ambito regionale l'identità, gli scopi, le finalità associative. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, coordina l'attività associativa di competenza regionale, promuove e sostiene iniziative di carattere sociale, culturale e politico in armonia con le linee programmatiche nazionali.

Favorisce il raccordo tra il CIF Nazionale e i CIF operanti nella regione, e tra questi e le istituzioni. Cura attività di studio, di informazione e di approfondimento di tematiche di particolare interesse per i CIF in rapporto all'ente Regione.

Nelle province ove non sia costituito un CIF provinciale promuove la costituzione dei CIF comunali.

Art. 23 – Organi

Sono organi dei CIF regionali:

- a) Congresso regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) Presidenza regionale.

Art. 24 – Congresso regionale: composizione e compiti

Il congresso regionale è organo deliberante del CIF regionale nell'ambito delle linee programmatiche nazionali, ed è composto dalle presidenti provinciali, dalle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti, elette nelle assemblee comunali.

Ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi e le linee programmatiche annuali e quadriennali di rilevanza regionale;
- b) approvare il programma quadriennale delle iniziative e verificarne l'attuazione;
- c) eleggere ogni quattro anni al suo interno i membri del consiglio regionale tra cui una rappresentante delle giovani aderenti.

Si riunisce in via ordinaria una volta l'anno o quando lo ritenga necessario la presidenza o lo richieda un terzo delle componenti.

Art. 25 – Consiglio regionale - composizione e compiti

Il consiglio regionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche definite dal congresso regionale e svolge attività di servizio e di sollecitazione nei riguardi dei CIF operanti nella regione.

È composto dalle presidenti provinciali, dalle rappresentanti delle presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti, secondo i criteri di proporzionalità stabiliti dal Consiglio nazionale.

Ha il compito di:

- a) definire le iniziative regionali nell'ambito delle linee programmatiche nazionali;
- b) attuare iniziative di formazione, di dialogo, di collaborazione e confronto tra i CIF e le istituzioni pubbliche e private;
- c) deliberare le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione del CIF regionale, di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- d) promuovere in assenza di un CIF provinciale la costituzione dei CIF comunali della provincia coordinandone le attività;
- e) eleggere tra i propri membri ogni quattro anni, e in ogni tempo in caso di vacanza per qualsiasi motivo, la presidente regionale, anche quale componente nel Consiglio nazionale, una o due vice presidenti, e la presidenza regionale;
- f) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;

Il Consiglio regionale della regione autonoma Valle d'Aosta ha i compiti e le competenze proprie dei CIF provinciali.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e ogni volta che sia necessario o un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 26 – Presidenza regionale - composizione

La presidenza regionale è composta dalla presidente, dalla vice-presidente (o da due vice-presidenti) e da una a sei consiglieri; dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che lo si ritenga necessario, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri della presidenza, nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti, collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

La vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera, sulla base di una terna proposta dal consiglio.

La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriera e la segreteria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 27 – Presidenza regionale - compiti

La presidenza regionale è organo esecutivo nei riguardi del Congresso e del consiglio regionale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare esecuzione alle delibere del congresso e del consiglio regionale;
 - b) predisporre la relazione annuale e quadriennale delle attività svolte, che sottopone al consiglio e al congresso;
 - c) offrire consulenza ai CIF operanti nella regione.
 - d) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF regionale, redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio da sottoporre al Consiglio regionale;
- In casi di particolare urgenza, adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di problemi di competenza del consiglio regionale, convocandolo senza indugio per la ratifica.

Art. 28 - Presidente regionale

La presidente regionale rappresenta il CIF regionale, gli orientamenti e le istanze della propria base presso l'opinione pubblica e le istituzioni regionali; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza regionale; ha la legale rappresentanza del CIF regionale e la firma nei confronti di terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE IV - CIF NAZIONALE

Art. 29 – CIF Nazionale - Definizione e competenza

Il CIF nazionale esprime e rappresenta in ambito nazionale l'identità, gli scopi, le finalità associative, ne tutela il nome e i segni distintivi, promuove, fatta salva l'autonomia economica e giuridica di ogni CIF, il perseguimento degli scopi statutari, attua iniziative di studio, di presenza e di formazione. Ha rapporti con enti e istituzioni pubbliche e private, anche europee e internazionali.

Art. 30 – Organi

Sono organi del CIF nazionale:

- a) Congresso nazionale;
- b) Consiglio Nazionale;
- c) Presidenza nazionale;

Art. 31 – Congresso nazionale - composizione

Il congresso nazionale è il massimo organo deliberante del CIF ed è composto dalle:

- a) presidenti regionali;
- b) presidenti provinciali;
- c) rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali elette nei congressi provinciali.

Art. 32 – Congresso nazionale - compiti

Il congresso nazionale si riunisce ogni quattro anni in via ordinaria e ogni qualvolta il Consiglio Nazionale o un terzo delle componenti lo ritenga necessario, per:

- a) individuare obiettivi e priorità per l'attività associativa stabilendo gli orientamenti generali;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere i membri del Consiglio Nazionale;
- d) eleggere il Collegio dei probiviri.

In via straordinaria si riunisce in ogni tempo per assumere le deliberazioni di cui ai successivi articoli 69 e 70.

Art. 33 – Consiglio Nazionale - composizione

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal congresso, ed è altresì organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione nei confronti dei CIF.

Esso è composto, nel numero e secondo un criterio di rappresentatività a norma del seguente art. 34, lettera o) dalle:

- a) presidenti regionali;
- b) rappresentanti delle presidenti provinciali;
- c) rappresentanti delle presidenti comunali;
- d) rappresentanti delle aderenti.

Art. 34 – Consiglio nazionale - compiti e durata

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni, si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno e tutte le volte che la presidente nazionale lo ritenga necessario o almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Ha il compito di:

- a) eleggere fra i propri membri la presidente nazionale, una o due vice presidenti e un numero di consiglieri da tre a nove;
- b) programmare e diffondere le linee annuali e quadriennali dell'attività associativa;
- c) promuove iniziative di studio, di formazione e di presenza in coerenza con le scelte congressuali le sollecitazioni della storia;
- e) sostenere e coordinare l'attività dei CIF affinché sia coerente con le scelte del congresso nazionale;
- f) promuovere dialogo e collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- g) deliberare le forme più idonee di funzionamento dell'organizzazione del CIF nazionale di cui alla Sezione V del presente Titolo;
- h) autorizzare la costituzione di enti di cui all'art. 7;
- i) approvare i documenti normativi di cui all'art. 40;
- l) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio;
- m) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, quali atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
- n) autorizzare la presidente nazionale ad agire o a resistere in giudizio;
- o) stabilire il numero e i criteri di rappresentatività democratica per la composizione degli organismi previsti dal presente Statuto.

Art. 35 – Presidenza nazionale - composizione

La presidenza nazionale è composta dalla presidente, da una o due vice-presidenti e da un numero di consiglieri che va da tre a nove; dura in carica quattro anni e si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che la presidente nazionale lo ritenga necessario o un terzo delle componenti lo richieda, e delibera a maggioranza.

Tutti i membri della presidenza nella collegialità della funzione e nella specificità dei compiti collaborano all'attuazione dei programmi e allo svolgimento delle attività.

Ogni vice presidente sostituisce la presidente in caso di impedimento della stessa o quando abbia ricevuto esplicita delega.

Nella sua prima riunione, la presidente nomina tra le aderenti la tesoriera sulla base di una terna proposta dal consiglio.

La presidente nomina altresì tra le aderenti la segretaria.

La tesoriera e la segretaria, se membri del consiglio, partecipano alle riunioni con diritto di voto.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta affidati dalla presidenza ad alcune aderenti, le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

Art. 36 – Presidenza nazionale - compiti

La presidenza nazionale è organo esecutivo nei riguardi del Consiglio Nazionale a cui risponde del proprio operato; ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione e compie tutti gli atti di gestione per il perseguimento dello scopo associativo.

Ha il compito di:

- a) dare attuazione ai programmi e alle iniziative deliberate dal consiglio;
- b) sostenere l'iniziativa dei CIF;
- c) offrire consulenza ai CIF, ove necessario, in ordine a particolari servizi e attività;
- d) dare relazione ogni quattro anni delle attività svolte dal CIF nazionale al congresso nazionale;
- e) redigere, ogni quattro anni, anche sulla base delle attività dei CIF territoriali, una relazione delle attività svolte in ambito nazionale da presentare al congresso nazionale;
- f) curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità, l'utilizzazione dei beni del CIF nazionale, i rapporti con i terzi;
- g) redigere il bilancio preventivo e consuntivo di ogni esercizio.

In caso di estrema urgenza adotta atti conservativi e provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del Consiglio Nazionale, che convoca senza indugio per la ratifica

Art. 37 – Presidente nazionale

La presidente nazionale rappresenta, presso l'opinione pubblica e le istituzioni nei diversi ambiti territoriali, il CIF nazionale, le scelte e le posizioni associative nonché gli orientamenti e le istanze della base; convoca il congresso ordinario e straordinario, il consiglio e la presidenza nazionale; ha la legale rappresentanza del CIF nazionale e la firma nei confronti di terzi; nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze e conferire mandato per agire o resistere in giudizio.

- SEZIONE V - FORME ORGANIZZATIVE

Art. 38 – Funzionamento dell'organizzazione

Allo scopo di dare attuazione agli obiettivi individuati dalle assemblee e dai consigli, il CIF può prevedere le seguenti forme di funzionamento dell'organizzazione:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.

Art. 39– Gruppo di base – definizione e finalità

Forma primaria di aggregazione è il gruppo di base formato ad iniziativa delle aderenti allo scopo di dar vita su un determinato territorio al CIF comunale, oppure per iniziativa del CIF comunale stesso allo scopo di promuovere l'attività associativa in particolari realtà locali (quartieri, circoscrizioni, e simili).

Art. 40 - Gruppo per interventi specifici – definizione e finalità

Possono costituirsi con il riconoscimento della struttura territorialmente competente, gruppi di aderenti finalizzati alla realizzazione di particolari servizi o attività, che abbiano come punto di riferimento i valori e le finalità del CIF e che scelgano di operare secondo le linee indicate anche in documenti normativi approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 41 – Coordinamenti – definizione

Per coordinare e promuovere particolari settori di attività, svolte anche attraverso enti di cui all'art 7, con delibera dei rispettivi consigli o assemblee, possono essere costituiti coordinamenti provinciali, regionali o nazionali, che esprimono una rappresentanza negli organismi associativi di riferimento.

In ogni ambito territoriale possono costituirsi gruppi o coordinamenti di giovani aderenti, che si propongono di operare per la propria formazione e per contribuire allo studio delle problematiche inerenti alla condizione giovanile.

- SEZIONE VI - STUDIO - FORMAZIONE - COMUNICAZIONE

Art. 42. – Formazione spirituale e studio

Il CIF, in tutti gli ambiti territoriali, promuove attraverso specifici momenti di riflessione, di ricerca e di confronto la formazione delle proprie aderenti sotto il profilo spirituale e culturale, per contribuire allo sviluppo integrale delle persone e perché ogni attività sia caratterizzata dai principi cui l'Associazione si ispira e da rapporti di solidarietà e di condivisione.

Il CIF nazionale promuove e organizza un Centro studi per l'attività di studio e di ricerca.

Art. 43 – Consulente ecclesiastico

In tutti i CIF è presente un consulente ecclesiastico nominato, d'intesa con la rispettiva presidenza, dalla competente autorità ecclesiastica, con il compito di sostenere, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, l'impegno di autentica laicità cristiana delle aderenti.

Il consulente ecclesiastico partecipa ai momenti salienti della vita associativa.

Art. 44 – Consulenti ed esperti

Per l'approfondimento di particolari tematiche oggetto di studio e di ricerca, ciascuna presidenza può proporre ai consigli o alle assemblee la nomina di esperti esterni di comprovata professionalità e competenza anche non aderenti, che partecipano ai lavori del rispettivo organo e limitatamente alle questioni per le quali sono stati invitati.

Art. 45 – Comunicazione e Archivio Storico

Il CIF nazionale pubblica come organo di stampa e invia a tutte le aderenti la rivista "Cronache e Opinioni". La testata può essere variata con delibera del Consiglio nazionale.

Il direttore editoriale è la Presidente nazionale.

Il direttore responsabile è nominato dal Consiglio Nazionale tra i giornalisti iscritti all'Albo, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il CIF nazionale favorisce, altresì, l'informazione e la comunicazione tra i vari CIF, anche attraverso i più aggiornati strumenti della comunicazione sociale.

Il CIF nazionale cura, inoltre, l'archivio storico, che raccoglie atti, documenti e fotografie sulla storia e l'attività del CIF dalle sue origini.

- SEZIONE VII - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46 – Convocazioni straordinarie

Le Assemblee e i consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale sono convocati in via straordinaria dalla rispettiva presidente ogni qualvolta un terzo dei membri del rispettivo organo lo richieda e in ogni tempo per:

- a) autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione, atti costitutivi, modificativi o traslativi del diritto di proprietà o di altri diritti reali immobiliari, accettazione di donazioni, eredità o legati, costituzioni di garanzie reali, locazioni ultranovennali, acquisto e cessione di quote sociali, mutui o prestiti qualunque ne sia il valore e simili;
- b) deliberare la costituzione di enti di cui all'art. 7 dello Statuto;

Art. 47 - Validità delle assemblee

Per la validità delle assemblee, dei consigli e dei congressi, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto.

Si richiede la presenza dei due terzi in caso di convocazione straordinaria, o per l'approvazione di statuti e di regolamenti di cui agli artt. 7 e 40 del presente Statuto.

Art. 48 - Validità delle decisioni

Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza assoluta delle presenti votanti.

Ogni qual volta si proceda ad elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti espressi.

È sufficiente altresì, la maggioranza relativa per la proposta da parte delle assemblee e dei consigli della terna dei nominativi per la tesoriera.

La maggioranza richiesta è di due terzi in caso di convocazioni straordinarie, per l'approvazione di statuti e di regolamenti e per decisioni relative alla previsione dell'art. 46.

Art. 49 - Documentazione

La segretaria di ogni CIF redige il verbale dei Congressi, delle Assemblee, dei Consigli e delle Presidenze con data certa, su appositi libri numerati in ogni pagina e vidimati, che devono essere conservati agli atti del singolo CIF.

Nel verbale verranno riportate, insieme all'ordine del giorno, la sintesi della discussione, le dichiarazioni di chi lo richiama e le relative deliberazioni assunte. Al termine il verbale è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente, che ne curerà la pubblicità secondo i modi e le forme stabilite.

Qualora, per comprovate ragioni organizzative, sia effettuata la registrazione, la segretaria redige contestualmente un verbale abbreviato, nel quale si dà atto del mezzo tecnico utilizzato; al termine è sottoscritto dalla segretaria e dalla presidente.

Entro i quindici giorni successivi la segretaria provvederà a redigere il verbale sintetico ai sensi del secondo comma, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi.

Le registrazioni saranno custodite agli atti del singolo CIF.

Art. 50 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 51 – Durata del mandato della Presidente

La presidente di ciascun CIF dura in carica quattro anni e può essere riconfermata solo per un ulteriore quadriennio.

Art. 52 – Incompatibilità di cariche elettive

La carica di presidente nazionale, nonché di membro della presidenza nazionale è incompatibile con incarichi di Governo, con il mandato parlamentare, nonché con cariche in partiti politici o sindacati; è altresì incompatibile con incarichi di presidenza in altre associazioni.

La carica di presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, è incompatibile con cariche elettive in enti locali territoriali di pari livello, e con cariche nei partiti politici, sindacati o in altre associazioni; è altresì incompatibile con la carica di presidente CIF in altro ambito territoriale.

Art. 53 – Incompatibilità e relativi obblighi

In tutti i CIF il rapporto di lavoro dipendente è incompatibile con le cariche associative; in caso di elezione la dipendente dovrà optare tra il rapporto di lavoro e la carica.

Qualora a cariche del CIF vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 giorni.

In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF di minore ambito territoriale.

Art. 54 – Decadenza e revoca

I membri delle presidenze e dei consigli dei vari CIF, che senza darne giustificazione scritta non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico.

L'assemblea del CIF comunale, il congresso o il consiglio provinciale, il consiglio regionale e nazionale, possono dichiarare la decadenza della rispettiva presidente o membro della presidenza qualora, oltre al

caso precedente, versi in situazione di incompatibilità a norma degli artt. 52 e 53; o deliberarne la revoca per gravi e comprovati motivi. La decadenza e la revoca sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi organi.

Art. 55 – Sostituzioni

Ogni carica elettiva dura sino alla naturale scadenza dell'organo, e comunque sino all'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

In caso di cessazione prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie subentrerà la prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura fino alla naturale scadenza dell'organo.

Per la sostituzione dei membri di presidenza si procederà a nuove elezioni.

Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti di un organo, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Art. 56 - Gestione straordinaria

In caso di prolungata vacanza per qualsiasi ragione degli organi collegiali dei singoli CIF provinciali e regionali, il Consiglio Nazionale provvederà a nominare una reggente, affiancata eventualmente da un comitato di reggenza, che assicuri la continuità dell'attività e che resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la ricostituzione degli organi.

In caso di assenza degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del Consiglio Nazionale di valutare la situazione di vacanza ed eventualmente di intervenire nominando la reggente, la nomina della reggente spetterà al consiglio provinciale in accordo con il Consiglio regionale e nazionale.

In caso di comprovate ragioni, la reggenza può essere rinnovata per un altro anno.

- TITOLO III -

AUTONOMIA GIURIDICA E FUNZIONI UNITARIE

(Artt. 57-62)

Art. 57 - Autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa, contabile e patrimoniale

Ciascun CIF, comunale, provinciale, regionale o nazionale, nel quadro dei principi fissati dal presente Statuto e per le finalità che caratterizzano l'azione del CIF nei vari ambiti territoriali:

- a) gode di autonomia giuridica, economico-finanziaria, amministrativa e contabile;
- b) può essere titolare di beni, mobili e immobili;
- c) può essere parte di qualunque rapporto giuridico, attivo e passivo, con i terzi;
- d) stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali;
- e) può agire, intervenire o resistere in giudizio innanzi ad ogni autorità civile penale o amministrativa a tutela del CIF o degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dal CIF, e intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.241 ed eventuali sue modifiche.

Ciascun CIF, nello svolgimento della propria attività attuata attraverso i rispettivi organi, non impegna in alcun modo, sul piano giuridico, amministrativo o finanziario gli altri CIF, maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano a ciascun CIF, comunale, provinciale e regionale, nonché al CIF nazionale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ.

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto negli specifici documenti normativi deliberati dal CIF, che ne ha promosso la costituzione, e approvati dal Consiglio Nazionale.

Art. 58 - Divieto di intestazione di beni a persone fisiche

Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti ai CIF.

Ogni trascrizione, iscrizione o annotamento in pubblici registri di beni mobili o immobili dovrà essere effettuata a favore o contro il singolo CIF.

Art. 59- Entrate ed altri mezzi finanziari

Ogni CIF trae, nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote e dai contributi delle aderenti, da eredità, donazioni e legati, contributi pubblici nazionali ed internazionali, erogazioni liberali e contributi privati, contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da ogni altra entrata, sovvenzione o emolumento compatibile con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Centro.

Art. 60 – Divieto di distribuzione ed obbligo di reinvestimento

I proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale non possono in nessun caso essere divisi tra le associate, anche in forma indiretta.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 61 - Obbligazioni

Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato con apposita delibera verbalizzata dal rispettivo consiglio.

Art. 62 – Bilancio annuale

Ciascun CIF, nonché gruppo per interventi specifici o coordinamento se previsto, redige annualmente il bilancio economico preventivo e consuntivo della gestione da cui risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e previa certificazione da parte del revisore dei conti o del collegio dei revisori, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea o dei consigli entro tre mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

- TITOLO IV -
CONTROLLI INTERNI E SANZIONI
(Artt. 63-68)

Art. 63 – Modello organizzativo interno

Ciascun CIF deve predisporre ed adottare un modello organizzativo interno di amministrazione e gestione che consenta un efficace controllo preventivo per ottemperare agli obblighi e alle finalità previsti dalle leggi vigenti.

Art. 64 - Collegio dei revisori

Al fine di garantire la conformità della gestione amministrativa a criteri di legittimità, di trasparenza, di economicità e al fine di garantire il rispetto delle finalità istituzionali, ciascun CIF comunale, provinciale, regionale o nazionale, nomina un revisore o un collegio di revisori dei conti, iscritti nell'apposito albo, cui spetta di verificare la regolare formazione e tenuta dei bilanci, dell'amministrazione e della contabilità da parte della presidenza e degli organi esecutivi dei singoli CIF.

Al revisore o al collegio dei revisori è fatto obbligo di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata, sia al consiglio dei rispettivi CIF, sia al Consiglio Nazionale.

Art. 65 - Funzioni di controllo successivo

Ribadita l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dei singoli CIF, spetta al Consiglio Nazionale un generale potere di controllo successivo sulla legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo, dai singoli CIF locali, al fine di vagliarne la rispondenza allo scopo ed alle finalità istituzionali, anche a tutela del buon nome del CIF.

Il Consiglio Nazionale può in ogni tempo eseguire ispezioni, verifiche e controlli, sia periodici a mezzo di propri delegati o di esperti espressamente incaricati, sia straordinari a seguito delle denunce del revisore, di ogni singolo componente degli organi o di ogni aderente.

Ove il Consiglio Nazionale, effettuati gli accertamenti necessari, riscontri manchevolezze, irregolarità, violazioni delle norme di legge o dello Statuto, ovvero accerti che sono stati posti in essere atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcare i principi ispiratori, potrà procedere disciplinarmente a norma dell'articolo seguente nei confronti delle aderenti o dei CIF cui siano imputabili i fatti.

Art. 66 – Potere disciplinare

Il Consiglio Nazionale ha il potere di procedere disciplinarmente nei confronti di ciascuna aderente che, con la propria condotta, ponga in essere comportamenti o atti che violino le norme dello Statuto o siano in contrasto con i principi, gli scopi e le finalità dell'associazione.

Le sanzioni disciplinari sono: il richiamo, la censura, la sospensione; l'espulsione.

Le sanzioni sono irrogate con provvedimento motivato garantendo il legittimo contraddittorio e il diritto di difesa.

Art. 67 – Inibizione dell'uso del nome e dei segni distintivi

Il Consiglio Nazionale, in presenza di accertati gravi fatti e garantito il diritto di difesa ed il contraddittorio, può con provvedimento motivato inibire a ciascun CIF comunale, provinciale o regionale, ai gruppi o ai coordinamenti o agli enti di cui all'art. 7 dello Statuto, l'utilizzo del nome e dei segni distintivi del CIF per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque effettuata secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.

Art. 68 - Collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è costituito da cinque membri effettivi e tre supplenti eletti ogni quattro anni dal Congresso nazionale tra le aderenti al CIF di comprovata esperienza.

Al collegio sono devolute tutte le controversie che dovessero insorgere tra le aderenti, tra queste e l'associazione o i suoi organi, tra le componenti degli organi e tra gli organi stessi.

Esso giudica secondo equità ed esprime pareri motivati.

- TITOLO V -

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

(Artt. 69-71)

Art. 69 - Scioglimento dei singoli CIF

Ogni CIF si scioglie con deliberazione del rispettivo Congresso o Assemblea, validamente costituiti con la presenza di almeno tre quarti delle aventi diritto ed il voto favorevole dei quattro quinti. La maggioranza nominerà il liquidatore, ne delibererà i poteri e devolverà il patrimonio.

Ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione di un singolo CIF comunale, provinciale o regionale, i beni di questo, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti al CIF di ambito territoriale più ampio.

In caso di scioglimento del CIF Nazionale e di tutte le articolazioni territoriali, il patrimonio residuo sarà devoluto, dopo la liquidazione, ove non sia stato deliberato il trasferimento ad altro ente di emanazione del CIF di carattere territoriale o nazionale, al Cento Italiano Femminile per i servizi assistenziali, sociali e di addestramento professionale, ad altro ente che custodirà l'Archivio storico nazionale o comunque a fini di utilità sociale o di pubblica utilità analoghi a quelli del CIF, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 70 – Obbligatorietà dello Statuto

Il presente Statuto ha vigore su tutto il territorio nazionale ed è obbligatorio per tutti i CIF locali.

Ogni questione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione dello Statuto è rimessa al giudizio del Collegio dei probiviri.

Ogni modifica dello Statuto o dello scopo o finalità associativa è deliberata dal Congresso nazionale convocato, in via straordinaria dalla Presidente nazionale, previa conforme deliberazione del Consiglio Nazionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Congresso stesso.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dopo trenta giorni dall'approvazione del Regolamento da parte del Consiglio Nazionale, a cui viene conferita espressa delega, con la presenza dei due terzi dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti votanti.

Alla stessa data gli organi di ogni CIF precedentemente costituiti rimangono in carica sino alle previste scadenze statutarie e alla convocazione dei Congressi, secondo le norme del presente Statuto.

Nel rinnovo degli organi si terrà conto dei mandati già svolti e di quanto previsto per la loro durata nel presente Statuto.